



Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativa attuazione (modifica della legge sui trapianti)

del ... *avamprogetto*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015³ contro il traffico di organi umani è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

³ Visto l'articolo 10 capoverso 3 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula la seguente riserva:

Riserva sull'articolo 10 della Convenzione:

La Svizzera si riserva il diritto di non motivare la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 lettera e della Convenzione.

⁴ Comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che il servizio di contatto nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 lettera b della Convenzione è l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è approvata.

RS

¹ RS 101

² DF ...

³ RS 0.XXX

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

La legge dell'8 ottobre 2004⁴ sui trapianti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

³ Essa intende altresì impedire l'impiego abusivo di organi, tessuti o cellule, segnatamente il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana, e proteggere la dignità umana, la personalità e la salute.

Art. 2 cpv. 1

¹ La presente legge si applica:

- a. all'impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all'impiego di prodotti fabbricati con essi (espianti standardizzati) destinati al trapianto sull'essere umano;
- b. al commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana destinati al trapianto sull'essere umano o ad altri scopi.

Art. 6 cpv. 1

¹ È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.

Art. 7 cpv. 1

¹ È vietato:

- a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana;
- b. il prelievo, il trapianto o l'impiego ad altri scopi di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta acquisiti attraverso l'offerta, la concessione, la richiesta o l'accettazione di un profitto finanziario o di altri vantaggi.

Art. 69 cpv. 1 lett. a-c^{bis} e 4

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti d'un reato più grave secondo il Codice penale⁵, chiunque intenzionalmente:

- a. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1);
- b. commercia organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 7 cpv. 1 lett. a);

⁴ RS 810.21

⁵ RS 311.0

- c. preleva, trapianta o impiega ad altri scopi organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta acquisiti attraverso l'offerta, la concessione, la richiesta o l'accettazione di un profitto finanziario o di altri vantaggi (art. 7 cpv. 1 lett. b);
- c^{bis}. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule senza che vi sia un consenso per il prelievo (art. 8 e 12);
- ⁴ L'autore è altresì punibile se commette il reato all'estero secondo il capoverso 1 lettere a–c^{bis}, non viene estradato e il reato è punibile nel luogo in cui è stato commesso. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

Art. 71 cpv. 3

³ Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze e le decisioni di abbandono emanate ai sensi dell'articolo 69 capoverso 1 lettere a–c^{bis}.